

(N. 1564)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 23 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1528)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro *ad interim* dell'Africa italiana**

(DE GASPERI)

e col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 FEBBRAIO 1951

Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo
già in servizio negli Istituti di prevenzione e di pena delle colonie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I dipendenti del Ministero dell'Africa italiana assunti dalla stessa amministrazione, con contratto tipo o con contratto a tempo indeterminato, per la vigilanza degli istituti di prevenzione e di pena delle colonie ed attualmente comandati in servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena metropolitani, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, possono, a domanda, conseguire la nomina ad agente di custodia, ove abbiano i requisiti indicati nel seguente articolo 2.

Art. 2.

Alla detta nomina possono aspirare i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana attualmente comandati in servizio di custodia presso gli istituti di prevenzione e di pena metropolitani, che hanno i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381; però il limite massimo di anni 35, di cui al n. 1 di detto articolo 2, va riferito non già alla data di presentazione della domanda per ottenere la nomina stessa, ma a quella della assunzione in servizio presso l'amministrazione dell'Africa.

Inoltre gli aspiranti devono aver prestato complessivamente almeno due anni di effettivo servizio presso gli stabilimenti coloniali o metropolitani.

Le nomine di che trattasi sono limitate ai posti vacanti nell'organico stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381.

Gli aspiranti devono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da lire 32, corredata dei documenti indicati dall'articolo 3 di tale ultimo decreto.

Art. 3.

È autorizzato uno speciale concorso per titoli per la nomina di cinque vicebrigadieri nel Corpo degli agenti di custodia, al quale possono partecipare, dopo aver conseguito la nomina a guardia effettiva nello stesso Corpo, i dipendenti dell'Africa italiana di cui all'articolo 1 della presente legge che hanno i seguenti requisiti:

1° essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore;

2° aver prestato servizio di custodia presso le carceri coloniali o metropolitane per un periodo non inferiore complessivamente ad anni tre;

3° essere in possesso della qualifica di sottocapo attribuita dalle Autorità italiane;

4° essere stati inquadrati dall'Amministrazione coloniale nella seconda classe della quarta categoria, prevista dal decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive modificazioni.

I vincitori del concorso saranno nominati vicebrigadieri con precedenza rispetto a coloro che abbiano acquisito titolo per la promozione a detto grado in seguito al corso per vicebrigadiere, che verrà concluso dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I posti che eventualmente non possono essere conferiti ai sensi del presente articolo saranno devoluti alle promozioni ordinarie.

Art. 4.

Gli agenti di custodia provenienti dall'Amministrazione coloniale, che intendono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 3, devono, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da lire 32, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nello stesso articolo 3.

Art. 5.

L'esame delle domande per nomine a vicebrigadiere è demandato ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta del direttore dell'ufficio II della direzione generale per gli istituti di preven-

zione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7° e da un ufficiale delle forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al 7°.

La commissione, vagliati i documenti e i titoli presentati, forma una graduatoria degli aspiranti secondo la votazione riportata ed, a parità di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, e successive modificazioni.

Art. 6.

La nomina ad agente di custodia produce di diritto la risoluzione del contratto d'impiego a suo tempo stipulato dagli aspiranti con l'Amministrazione coloniale, e per tale risoluzione non compete a quest'ultimi alcuna indennità.

Gli stessi beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.